

Comune di Cuneo

Provincia di Cuneo

**ACCORDO QUADRO – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO.****COSTRUZIONE DI NUOVO IMPIANTO SPORTIVO****POLIVALENTE INDOOR IN FRAZIONE SAN ROCCO****CASTAGNARETTA, CUNEO [CIG 9547968074 — CUP****B25B22000150001].****REPUBBLICA ITALIANA**L'anno **2023** [duemila ventitré] addì **14** [quattordici] del mese di **luglio**, in

Cuneo, via Roma n. 28, in una sala del Civico Palazzo.

14 - 07 - 2023

Avanti a me Musso dott. Giorgio, Segretario generale del Comune di Cuneo,

previa rinuncia ai testi fatta concordemente dalle parti e con il mio consenso,

sono personalmente comparsi i signori:

▪ **Martinetto Walter Giuseppe**, nato a [omissis] il [omissis] [codice

fiscale omissis], domiciliato ai fini del presente atto presso il Comune di

Cuneo — via Roma n. 28, dirigente del settore Lavori pubblici del Comune

di Cuneo, che ai sensi dell'articolo 29 del vigente *“Regolamento per la**disciplina dei contratti”*, interviene in qualità di rappresentante del **Comune****di Cuneo** [codice fiscale 00480530047], con sede in Cuneo — via Roma n.

28, nel cui interesse agisce e stipula, giusta determinazione dirigenziale

numero 446 del 22 marzo 2023 depositata agli atti del Comune;

▪ **Fantino arch. Alberto**, nato a [omissis] il [omissis] [codice fiscale omissis], domiciliato in [omissis] in [omissis], il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della società Fantino Costruzioni S.p.A. [codice fiscale 00293940045], con sede in Cuneo (CN), Via Roma n. 37, numero REA CN – 96885, pec amministrazione.fantinospa@legalmail.it, in qualità di Amministratore Unico, nominato con atto del 12 maggio 2021, persone tutte della cui identità personale, qualifica e poteri di rappresentanza sono certo e dei quali ho personalmente verificato la validità dei certificati di firma.

PREMESSO CHE

1. Con determinazione dirigenziale numero 2380 del 20 dicembre 2022 è stata indetta la gara per l'aggiudicazione di «Accordo quadro con singolo operatore economico per l'affidamento di lavori in appalto integrato per “Nuovo impianto sportivo polivalente indoor” Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” [CIG 9547968074 – CUP B25B22000150001]»
2. con la medesima determinazione dirigenziale si dispose di affidare l'accordo quadro in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”], individuando l'impresa aggiudicataria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice;
3. il disciplinare di gara [protocollo n. 95476 del 23 dicembre 2022] ha fissato il termine perentorio delle ore 11:30 del 31 gennaio 2023 per la

	presentazione delle offerte e la data del 31 gennaio 2023 – ore 14:00 per	
	l’apertura dei plichi pervenuti;	
	4. con determinazione dirigenziale numero 84 del 31 gennaio 2022 è stata	
	costituita la commissione giudicatrice ai sensi del combinato disposto	
	dell’articolo 77 del Codice e dell’articolo 26, comma 2, del vigente	
	«Regolamento comunale per la disciplina dei contratti»;	
	5. con determinazione dirigenziale numero 446 del 22 marzo 2023, esecutiva	
	ai sensi di legge, l’amministrazione comunale ha aggiudicato l’appalto in	
	oggetto all’impresa “Fantino Costruzioni S.p.A.”.	
	6. il presente atto contrattuale costituisce pertanto l’Accordo Quadro tra il	
	Comune e l’Appaltatore, avente ad oggetto le prestazioni per l’intervento	
	in oggetto;	
	7. per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva	
	aggiudicazione, l’Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad	
	eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni,	
	modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla	
	Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed	
	economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro	
	documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;	
	8. per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva	
	aggiudicazione, l’Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di	
	impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dall’ordine di attivazione (di	
	seguito, “ Oda ”) che potrà essere emesso dal Soggetto Attuatore per la	
	stipulazione di apposito contratto specifico con l’Appaltatore stesso (di	
	seguito, “ Contratto Specifico ”) avente ad oggetto le prestazioni di cui alla	

	presente procedura;	
	9. a tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina	
	relativa alle modalità di affidamento del Contratto Specifico, tramite il	
	quale troverà attuazione l'intervento di costruzione nuovo impianto	
	sportivo polivalente indoor in frazione San Rocco Castagnaretta - CIG	
	9547968074 - CUP B25B22000150001;	
	10. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
	stipulazione del presente Accordo Quadro, che, anche se non	
	materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte	
	integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;	
	11. si dà atto che l'operatore economico "Fantino Costruzioni S.p.A." risulta	
	iscritto nella white list detenuta dalla Prefettura di Cuneo a far data dal 30	
	marzo 2017 con scadenza al 12 luglio 2023, attualmente in corso di	
	aggiornamento da parte della Prefettura competente, come risulta dalla	
	documentazione agli atti del Comune.	
	12. per quanto non previsto nella documentazione sopra citata, le parti danno	
	atto che l'esecuzione del presente contratto sarà disciplinato dalla vigente	
	legislazione in materia di appalti pubblici e, in quanto applicabili, dalle	
	norme del Codice Civile.	
	TUTTO CIO PREMESSO	
	tra i signori componenti si conviene e stipula quanto segue:	
	ART. 1	
	DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI.	
	1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo	
	Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nei relativi	
	Pagina 4 di 29	

allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare Unico e dai relativi allegati.

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata, non materialmente allegata:

- il Bando, il Disciplinare Unico e tutti i relativi allegati, incluso il format di OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali, con i relativi allegati;
- l'offerta, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore, nonché ogni altra documentazione presentata dallo stesso in sede di gara;
- il provvedimento di aggiudicazione;
- Prezzari vigenti dei lavori pubblici della Regione Piemonte;
- Prezzari vigenti dei lavori pubblici delle regioni limitrofe.

3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.

4. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "Regolamento"), dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori

specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

5. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti dall'intervento in oggetto.

ART. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di lavori in appalto integrato relativi a "Costruzione nuovo impianto sportivo polivalente indoor in frazione San Rocco Castagnaretta [CUP B25B22000150001]", secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione del singolo Contratto Specifico.

3. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il Contratto Specifico alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed

accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto del singolo Contratto Specifico - saranno certe e determinate solo al momento della stipula del singolo Contratto Specifico, così come la relativa durata.

4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Soggetto Attuatore, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.

5. A seguito dell'emissione dell'OdA da parte del Soggetto Attuatore, l'Appaltatore sarà tenuto, nel termine indicato nell'OdA stesso, a stipulare con il suddetto Soggetto Attuatore il Contratto Specifico relativo a lavori in appalto integrato che riguardano esclusivamente l'intervento in oggetto.

6. Il Contratto Specifico sarà stipulato dall'Appaltatore con il Soggetto Attuatore competente. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Soggetto Attuatore non avrà attivato il Contratto Specifico, mediante emissione di un OdA.

7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, il Soggetto Attuatore che vi farà ricorso sarà tenuto ad applicare al Contratto Specifico le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.

8. L'affidamento del singolo Contratto Specifico comprenderà tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle

condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali nonché dallo stesso Contratto Specifico.

9. L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.

ART. 3

IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro da aggiudicare, avente ad oggetto le prestazioni finalizzate alla "Realizzazione di nuova palestra polifunzionale in frazione San Rocco Castagnaretta", è rapportato al valore massimo stimato dei lavori di cui al Quadro Tecnico Economico, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA e delle spese di progettazione, maggiorato del 20% (venti per cento) al fine di tener conto dell'importo accantonato per l'applicazione del prezzario aggiornato nel quadro economico dell'intervento. Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è pari ad euro € 2.718.731,53 al lordo del ribasso d'asta offerto del 5,75% ed è riassunto nel seguente schema:

OGGETTO	LAVORI IN APPALTO INTEGRATO		
	IMPORTO LAVORI (L)	IMPORTO PROGETTAZIONE (P)	VALORE A.Q. (aumento 20%)
REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE INDOOR	2'075'000,00	191'295,84	2'718'731,53
IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE		191'295,84	228'731,53
<i>EDILIZIA - Cultura, Vita Sociale, Sport, Edifici correnti - E.12</i>		76'344,07	91'363,15
<i>STRUTTURE - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali - S.03</i>		50'561,16	59'828,50
<i>IMPIANTI - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - IA.02</i>		38'375,65	45'892,81
<i>IMPIANTI - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - IA.03</i>		26'014,96	31'647,07
IMPORTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI			
<i>EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI - OG01</i>	1'375'000,00		1'650'000,00
<i>IMPIANTI TECNOLOGICI - OG11</i>	700'000,00		840'000,00

2. L'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro è da intendersi comprensivo di quanto sarà imputato nel quadro economico del singolo

Contratto Specifico a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.

3. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna il Soggetto Attuatore ad emettere OdA e a concludere Contratto Specifico fino a tale importo massimo.

4. Il Soggetto Attuatore può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico dell'intervento in oggetto e può emetterli solo nei confronti dell'Appaltatore assegnatario.

5. Fermo restando quanto precede, è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 4/2022. Il singolo Contratto Specifico conterrà specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

ART. 4

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro, ferme le finalità per le quali sono aggiudicati, ed alla luce del termine del 31 marzo 2026, indicato come target e delle tempistiche indicate per l'esecuzione degli Interventi, ha durata fino al 30 settembre 2025.

2. Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle

Autorità competenti.

3. Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente paragrafo 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto all'Appaltatore, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

4. L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito del Contratto Specifico, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.

5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore attiverà mediante Oda e gli Oda potranno essere emessi dal Soggetto Attuatore sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo Oda, emesso dal Soggetto Attuatore in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ART. 5

ODA E CONTRATTI SPECIFICI

1. Per attivare l'Appaltatore, il Soggetto Attuatore emetterà, per ognuno dei

	Contratti Specifici, un OdA – secondo il modello allegato al bando di gara	
	con cui preciserà, tra l’altro, l’oggetto esatto delle prestazioni, le	
	specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l’importo del singolo	
	appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti	
	intermedie).	
	2. All’OdA sarà allegato, dal Soggetto Attuatore, oltre all’eventuale Piano	
	delle Indagini corredato dal relativo computo metrico, lo Schema di	
	Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l’oggetto dell’appalto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell’appalto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tutta la documentazione tecnica messa a disposizione dal Soggetto 	
	Beneficiario e/o Soggetto Attuatore;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ le Condizioni Generali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l’importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo 	
	articolo 7;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ i termini di fatturazione e termini di pagamento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la documentazione fornita dall’Appaltatore necessaria per stipulare il 	
	Contratto Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell’eventuale	
	volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di	
	esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento	
	esecutore, nonché dell’eventuale attestazione di presa visione e	
	accettazione dei luoghi).	
	3. I Contratti Specifici saranno stipulati “ <i>a corpo</i> ” o “ <i>a misura</i> ”, secondo	
	quanto specificato dal Soggetto Attuatore all’atto dell’emissione	

dell'OdA.

4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.

6. Le prestazioni inerenti alla progettazione delle opere afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016, recante «*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*», emanato dal Ministero della Giustizia.

ART. 6

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI

DERIVANTI DA PNRR

1. Per l'esecuzione dei lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro, all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, al Contratto Specifico allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.

2. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria

organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

3. L'Appaltatore riconosce che i lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro sono essenziali per il Soggetto Attuatore, e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

4. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.

5. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato

dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

Art. 6/a - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni Generali e dai relativi allegati.

Art. 6/b - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS numero 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,

delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Art. 6/c - Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

1. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati all'intervento con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

2. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ART. 7

IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione del singolo Contratto Specifico sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali.

2. Sono previste le revisioni dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.

4 convertito con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

3. Per il singolo Contratto Specifico:

- per quanto riguarda i lavori, il corrispettivo è determinato in base al
prezzario individuato ai sensi delle Condizioni Generali, previa
applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della
Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico;
- per quanto riguarda i servizi attinenti alla progettazione, il
corrispettivo è costituito, in linea con quanto previsto all'art. 1 del
D.M. 17 giugno 2016, dal “*compenso*” e dalle “*spese generali (spese
e oneri accessori)*”, laddove:
 - il “*compenso*” per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi
tecnici, oggetto del Contratto Specifico, sarà determinato secondo
quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, previa applicazione del
ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte
dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico;
 - le “*spese ed oneri accessori*” di cui all'art. 5, del D.M. del 17 giugno
2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle
misure massime ivi indicate;
 - il singolo Contratto Specifico conterrà specifiche clausole di
revisione dei prezzi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106,
comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni,
dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

4. Quanto alle eventuali ulteriori attività di supporto alla progettazione, i
prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano

dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della
Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.

5. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei lavori in appalto integrato e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto del Contratto Specifico e a conferire la regolare utilizzabilità.

ART. 8

MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI

CONTRATTI SPECIFICI

Art. 8/a - Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato per il Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.

2. Le modalità di pagamento del Contratto Specifico avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del lavoro in appalto integrato affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità e di regolare esecuzione del lavoro in appalto integrato.

3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

Art. 8/b - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, numero 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e al

	Contratto Specifico devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
	2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo quadro e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
	3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.
	4. L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
	5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore.
	6. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad

operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Specifico, esonerando il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

ART. 9

VARIANTI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli delle Condizioni Generali.

ART. 10

SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare di gara.
2. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare,

applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica").

Così come dettagliatamente indicato nel provvedimento a contrarre, la Stazione Appaltante, in merito alle disposizioni del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 in materia di appalti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR, intende avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 47, comma 7, del medesimo Decreto Legge in relazione all'oggetto, alla tipologia, alla natura e alla durata dei lavori di cui al presente procedimento tenuto conto dello specifico settore economico su cui insiste basso tasso di occupazione femminile e di inserimento disabili.

ART. 11

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali, cui integralmente si rinvia.

ART. 12

GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

Art. 12/a - Garanzia Accordo Quadro

1. L'Appaltatore ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia fideiussoria, di cui al Disciplinare di gara, a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo.

2. La società Fantino Costruzioni S.p.A ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria numero 1981736, emessa in data 28 aprile 2023 dalla compagnia REVO Insurance S.p.A., con sede in Verona (VR), Viale dell'agricoltura n. 7 – CAP 37135, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € 102.576,68 (Euro centodieci mila cinquecento settantasei / 68), pari al 4,00% dell'importo complessivo massimo stimato dell'accordo quadro [€ 2.564.416,97].

3. Il valore della cauzione è stato conteggiato applicando la percentuale del 10,00% dell'importo contrattuale, oltre alle riduzioni previste dall'articolo 103, comma 1, del Codice:

— del 50%, avendo acquisito l'impresa la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

— del 20% avendo acquisito l'impresa la certificazione conforme alle norme europee della serie UNI ENISO14001.

4. La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Art. 12/b - Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative

1. Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative richiamate nel disciplinare unico di gara.

ART. 13

PENALI

1. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Appaltatore inadempiente, una penale giornaliera dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) sull'importo netto contrattuale.

2. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti.

3. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali.

ART. 14

RECESSO

1. Il Soggetto Attuatore, ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore aggiudicatario in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto Attuatore ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

2. In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori in appalto integrato eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dal Soggetto Attuatore, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori in appalto integrato non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Soggetto Attuatore.

4. Il Soggetto Attuatore, ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011,

nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

ART. 15

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali, il Soggetto Attuatore, può risolvere, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.

2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del Soggetto Attuatore, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:

- la mancata risposta al Soggetto Attuatore entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico;
- il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
- il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8,

del presente Accordo Quadro;

- all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali a cui si rinvia;
- il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti.

3. L'eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione del Soggetto Attuatore, la risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

4. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Comune non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni il Soggetto Attuatore dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.

5. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, il Comune escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 12 del presente Accordo Quadro, costituita dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.

6. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice dei Contratti.

7. Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata all'Appaltatore tramite indirizzo PEC.

ART. 16

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE

SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. n. 159/2011, il Soggetto Attuatore, adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione dell'intervento, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione dell'accordo quadro assegnato ai sensi del Disciplinare Unico.

ART. 17

CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.

ART. 18

DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.

2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni il Soggetto Attuatore e il singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ART. 19

RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI

PROTOCOLLI DI LEGALITA'

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico e nelle Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Accordo Quadro, iii) Condizioni Generali. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali reperibili sul sito internet alla pagina <https://www.comune.cuneo.it>.

ART. 21

MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

1. Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice

Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di Procedura Civile.

2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del lavoro in appalto integrato, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.

4. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico dell'Appaltatore, per quanto di competenza.

5. Le spese inerenti il presente contratto e di registrazione sono a carico dell'Appaltatore. Trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto, si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.

6. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del decreto Ministeriale 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico [M.U.I.].

7. L'appaltatore dichiara di non incorrere, per la stipulazione del presente contratto, nelle incapacità previste dall'art. 32-quater del Codice penale.

* * * * *

Richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto da me redatto mediante strumenti informatici su 29 (ventinove) facciate a video,

dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di seguito verificata a mia cura, ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 e della validità dei certificati di firma utilizzati, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 3 della legge n. 89/1913 e s.m.i., attestando che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Martinetto Walter Giuseppe

Firmato digitalmente

Fantino arch. Alberto

Firmato digitalmente

Il Segretario Generale

Musso dott. Giorgio

Firmato digitalmente